

COMUNE DI CECINA

(Provincia di Livorno)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE E APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

(Approvato con deliberazione C.C. n. 155 del 22.12.1998)

Sezione 1: Occupazioni in genere

Art. 1	Ambito e scopo del Regolamento
Art. 2	Occupazioni di spazi ed aree pubbliche
Art. 3	Occupazioni abusive
Art. 4	Procedure per il rilascio di concessione o autorizzazione
Art. 5	Occupazioni derivanti da situazioni di emergenza
Art. 6	Contenuto della richiesta di occupazione
Art. 7	Istruttoria della domanda
Art. 8	Contenuto e rilascio della concessione
Art. 9	Titolare della concessione
Art. 10	Rinnovazione e disdetta della concessione
Art. 11	Obblighi dei concessionari e diritti di terzi
Art. 12	Modifica, sospensione e revoca della concessione
Art. 13	Decadenza ed estinzione della concessione
Art. 14	Diritto di controllo - Accertamento delle violazioni - Ordinanza di sgombero e ripristino
Art. 15	Imposizioni - cancellazione e rimborsi del canone
Art. 16	Occupazioni ed esecuzioni di lavori
Art. 17	Manutenzione delle opere

Sezione II. Alcuni tipi di occupazione

Art. 18	Posteggi nei mercati e posteggi giornalieri
Art. 19	Occupazioni con tende, insegne, vetrine, mostre, ecc.
Art. 20	Passi carrabili
Art. 21	Distributori di carburanti
Art. 22	Occupazione dei sottosuolo e soprassuolo
Art. 23	Occupazioni per lavori edili, installazioni, ingombri e depositi
Art. 24	Occupazioni ad opere di suonatori, funamboli e simili

Sezione III. Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Art. 25	Applicazione del canone
Art. 26	Soggetto attivo
Art. 27	Soggetto passivo
Art. 28	Graduazione dei canone e classificazione del territorio comunale
Art. 29	Commisurazione e determinazione del canone
Art. 30	Denuncia
Art. 31	Versamento dei canone
Art. 32	Esenzioni, agevolazioni ed esclusioni
Art. 33	Sanzioni
Art. 34	Entrata in vigore
Art. 35	Classificazione delle aree pubbliche

Sezione I. Occupazioni in genere

Art. 1 - Ambito e scopo dei Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni relative alle occupazioni medesime.

Art. 2 - Occupazioni di spazi ed aree pubbliche

1. L'occupazione, anche temporanea, di beni appartenenti al demanio e al patrimonio comunale, di spazi ed aree pubbliche comunali, nonché private gravate da servitù di pubblico passaggio è ammessa a condizione che sia formalmente concessa o autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

2. S'intendono gravate da servitù di pubblico passaggio le aree private per le quali la servitù pubblica sia stata acquisita per usucapione, quelle destinate all'uso pubblico risultante da apposito titolo da parte del proprietario, nonché quelle che risultino assoggettate al pubblico transito con il provvedimento abilitativo alla realizzazione dei progetti edilizi.

3. Le occupazioni si suddividono in permanenti e temporanee:

- sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione o autorizzazione aventi, comunque durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- sono temporanee le altre occupazioni.

1. Ai soli fini dell'applicazione del canone, sono considerate occupazioni temporanee quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

Art 3 - Occupazioni abusive

1 - Le occupazioni effettuate senza la prescritta concessione o autorizzazione o scadute e non rinnovate o revocate oppure in contrasto con le disposizioni in base alle quali furono rilasciate, sono abusive.

2. Indipendentemente da qualsiasi altra sanzione civile e penale prevista e aggiunta al pagamento dei canone dovuto, l'Amministrazione può provvedere direttamente, a spese del possessore, a rimuovere gli impianti e gli oggetti abusivi ed a sequestrare i relativi materiali. Le spese sostenute sono maggiorate degli eventuali danni arrecati.

Art. 4 - Procedure per il rilascio di concessione o autorizzazione

Chiunque intenda occupare nel territorio comunale aree pubbliche o aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda ed ottenere la regolare concessione o autorizzazione.

2. La domanda deve essere indirizzata agli uffici abilitati delle sottoindicate unità organizzative e presentata, anche tramite il servizio postale, all'ufficio protocollo del Comune:

A- Assetto e Gestione del Territorio:

occupazioni permanenti e edilizie superiori a tre giorni

B - Programmazione Economica:

occupazioni temporanee dei concessionari di posteggio (commercianti su aree pubbliche e produttori agricoli) nei mercati settimanali

C - Polizia Municipale:

occupazioni temporanee, salvo quelle di cui ai punti precedenti e Passi Carrabili

3. Il dirigente ovvero il funzionario responsabile delle unità organizzative dell'ufficio abilitato, con proprio specifico atto di organizzazione, individua il responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della L. 7.8.1990, n. 241. il responsabile del procedimento cura l'istruttoria della domanda nel rispetto del presente regolamento. L'istruttoria dovrà concludersi entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda, salvo le necessità di integrazione della domanda stessa, nel qual caso il termine viene interrotto e riprende a decorrere per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

4. Ove la competenza al rilascio o al rinnovo delle concessioni e autorizzazioni non sia assegnata ai sensi del presente Regolamento e dello Statuto agli organi di governo dell'ente, l'emanazione dei provvedimenti autorizzativi e concessori è attribuita, ai sensi dell'art. 2 del vigente regolamento sul riparto delle competenze, al dirigente ovvero al funzionario responsabile dell'unità organizzativa in cui l'ufficio abilitato è compreso o in caso di assenza, a chi lo sostituisce.

Art. 5 - Occupazioni derivanti da situazioni d'emergenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quanto si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che sarà rilasciato successivamente.

Art. 6 - Contenuto della richiesta di occupazione

1. La domanda di cui al precedente art. 3 deve indicare

- a. generalità, residenza o domicilio legale, il codice fiscale o il numero di Partita IVA del richiedente;
- b. esatta ubicazione e superficie del tratto di area pubblica che si chiede di occupare;
- c. oggetto dell'occupazione, la descrizione della eventuale opera o dell'impianto che si intende eseguire e le modalità d'uso;
- d. il periodo per il quale la concessione viene domandata;
- e. la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
- f. la sottoscrizione dell'impegno a sostenere le spese di sopralluogo e quelle eventuali di istruttoria;
- g. la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni che la legge richiede per esercitare l'attività o il diritto per esercitare il quale l'occupazione è richiesta.

1. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica (indicazioni metriche dello spazio da occupare, grafici, disegni, fotografie, progetti, calcoli di stabilità, ecc.) secondo le istruzioni dei competenti uffici comunali. Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

2. In particolare per gli attraversamenti del suolo con condutture elettriche ed altri impianti, ferme restando le norme previste dalle leggi vigenti, il Comune può richiedere, a corredo della domanda, tutti gli elementi relativi alle linee, alle strutture ed alle stabilità dei supporti ed imporre l'adozione di speciali dispositivi ritenuti necessari per meglio salvaguardare la sicurezza del transito.

3. Nel caso che gli interventi da realizzare siano soggetti a concessione edilizia o ad autorizzazione edilizia è necessario riportare gli estremi di tale atto.

4. Per le occupazioni temporanee la procedura viene ad essere così semplificata:

- a. presentazione da parte dell'interessato di una domanda su moduli predisposti dai competenti uffici abilitati;
- b. adozione e rilascio della relativa autorizzazione o concessione, su istruttoria del responsabile del procedimento, da parte del responsabile di cui al precedente art. 4;
- c. versamento, anche diretto, delle somme dovute sulla base delle tariffe previste dai relativi atti o provvedimenti in vigore.

1. Le domande per occupazioni temporanee finalizzate all'esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione di fiere, sagre ed altre manifestazioni eccezionali, devono pervenire ai competenti uffici abilitati almeno trenta giorni prima della loro effettuazione.

Art. 7 -Istruttoria della domanda

1. Qualora la domanda presentata sia incompleta prima della istruttoria della pratica il responsabile del procedimento invita l'interessato a fornire i dati mancanti e ritenuti necessari ai fini dell'esame.

2. Le domande presentate per la medesima area da più richiedenti sono esaminate ed eventualmente accordate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

3. ogni singola domanda è sottoposta, ove occorra, dal responsabile del procedimento ai pareri tecnici degli Uffici interessati e/o della Commissione edilizia comunale.

4. Nell'istruttoria della domanda verrà tenuto particolarmente conto delle esigenze della circolazione, dell'igiene della sicurezza pubblica e dell'estetica (specie per quanto attiene alle richieste di occupazione di marciapiedi, di piazze, di zone limitrofe a strade prive di marciapiede, di aree e spazi fronteggianti i negozi), con l'osservanza delle specifiche disposizioni di legge in materia di viabilità e circolazione stradale. di edilizia. di pubblici servizi, di esercizi commerciali e di quant'altro previsto nei regolamenti, piani, programmi comunali. Per tale motivo la concessione, per ragioni estetiche o di altra natura, può prescrivere l'adozione e l'uso di apposite ed idonee attrezzature tipo (come chioschi, tende, ombrelloni, ecc.) o imporre l'adozione di speciali dispositivi per la sicurezza del transito (come recinzioni, transenne, strutture tipo o altro).

5. Nei casi di occupazione . per l'esecuzione di lavori, opere e impianti che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi o infine in particolari circostanze che lo giustificano può essere prescritto un congruo deposito cauzionale infruttifero a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento danni.

6. Sono comunque rigettate le richieste di occupazione di aree e spazi pubblici per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti comunali o che siano in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino oppure non siano conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità e dei pubblici servizi.

Art. 8 - Contenuto e rilascio della concessione

1. In base ai risultati della istruttoria di cui al precedente art. 7, l'organo competente rilascia o nega all'interessato la concessione richiesta. In caso di diniego, sono comunicati al richiedente, con atto formale, i motivi del diniego medesimo.

2. Il diniego della concessione rientra nel potere discrezionale dell'Amministrazione e dà diritto al richiedente di ottenere, soltanto il rimborso delle somme eventualmente versate per l'istruttoria, previa detrazione delle spese sostenute dal Comune eventualmente dovute.

3. Nell'atto di autorizzazione di concessione, elaborato secondo schemi tipo predisposti a cura degli uffici abilitati, sono riportate le condizioni e le prescrizioni da osservare da parte dell'interessato sotto forma di disciplinare da sottoscrivere per accettazione.

4. Tutte le spese occorrenti per la concessione (ivi comprese quelle per l'istruttoria ed il sopralluogo, il costo di tessere o di appositi contrassegni eventualmente necessari) saranno a carico del richiedente.

5. L'atto di concessione, debitamente sottoscritto dall'interessato per accettazione, deve riportare le indicazioni di cui all'art. 6, comma 1 lett. a) e b), le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali essa è assoggettata, l'importo e le modalità di pagamento della tassa e/o dell'eventuale somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, la durata della concessione che non potrà comunque avere durata superiore ad anni 9 salvo eccezioni da indicare negli appositi atti o contratti, al termine dei quali scadrà di pieno diritto e sarà rinnovabile tramite nuova concessione su domanda dell'interessato.

Art. 9 - Titolare della concessione

1. La concessione comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il concessionario sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.

2. Chi intende subentrare, per qualunque titolo, al concessionario deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione.

Art. 10 - Rinnovazione e disdetta della concessione

1. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta al Comune nel termine di tre mesi prima della scadenza della concessione in atto.

2. Anche la disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata nel termine di cui al comma 1. La disdetta volontaria, non dovuta a cause di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

Art. 11 - Obblighi del concessionario e diritti di terzi

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di adempiere a tutti gli obblighi e, a tutti gli adempimenti fiscali previsti, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi, tenendo indenne il Comune da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.

2. Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari previste in dipendenza della concessione nonché il rispetto della corretta esecuzione e gestione delle opere da realizzare. Inoltre ha l'obbligo:

- a. esibire, a richiesta degli addetti comunali incaricati dei sopralluoghi e dei controlli, l'atto che autorizza l'occupazione, il disciplinare di concessione o il contratto se esistente;
- b. di mantenere in condizioni di ordine, pulizia e igiene l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
- c. di provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;
- d. di dare attuazione alle ordinanze del Sindaco ed alle eventuali richieste o prescrizioni degli uffici interessati.

Art. 12 - Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Il Comune può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento il provvedimento di concessione rilasciato, imponendo nuove condizioni, oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica, del decoro, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. Il Comune può altresì sospendere temporaneamente l'utilizzo dell'area sottoposta a concessione, senza alcun indennizzo in occasione di manifestazioni promosse dallo stesso o da altri enti pubblici o per altri motivi di ordine pubblico.
3. La revoca, la modifica o la sospensione della concessione sono notificate all'interessato con apposita ordinanza del Sindaco, nella quale è indicato il termine per l'osservanza.
4. In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese a rimettere ogni cosa nel pristino stato entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede l'Amministrazione con spese a carico del concessionario.
5. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
6. La revoca dà diritto alla restituzione, a domanda, della quota proporzionale del canone di concessione pagato in anticipo senza interesse esclusa qualsiasi indennità.

Art. 13 - Decadenza ed estinzione della concessione

Il concessionario, oltre alle sanzioni previste da altre disposizioni per tali casi, decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora si verifichi anche una sola delle seguenti cause:

- a. inadempimento o violazione delle condizioni imposte nell'atto di concessione;
- b. mancato pagamento del canone;
- c. inosservanza della legge e dei regolamenti comunali;
- d. danni alle proprietà comunali;
- e. mancata occupazione entro due mesi dalla data di rilascio della concessione. Detto termine è ridotto a 15 giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo;
- f. violazione delle norme di cui all'art. 11 ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene, oggetto dell'occupazione;
- g. uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

1. La concessione di cui al presente regolamento si estingue:

- a. per scadenza dei termini di durata, ove non venga rinnovata;
- b. per rinuncia del concessionario;
- c. per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o per estinzione della persona giuridica;
- d. per dichiarazione di fallimento del concessionario o suoi aventi causa.

Art. 14 - Diritto di controllo - Accertamento delle violazioni - Ordinanza di sgombero e ripristino

1. Il Comune può disporre in qualunque momento controlli, accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione da parte della Polizia Municipale o appositi incaricati muniti di documento di riconoscimento, i quali hanno diritto, ove lo ritengano opportuno, di prendere visione del disciplinare di concessione o del contratto accessivo all'atto di concessione.
2. Se nel corso dell'accesso o dell'ispezione vengono rilevate violazioni dovute a mancanza di concessione e/o autorizzazione, occupazione di spazio maggiore o diverso da quello concesso, danni a persone o vendite di merce diverse da quelle indicate nell'autorizzazione, gli agenti incaricati compilano un processo verbale di contestazione di illecito. con il quale contestano gli addebiti ai responsabili dei fatti o delle omissioni.
3. La constatazione delle violazioni comporta come conseguenza l'obbligo della cessazione immediata dell'occupazione e di procedere, se necessario, al ripristino delle cose e dei luoghi e di conformarsi alle prescrizioni riportate nell'atto di concessione.

4. Accertata l'occupazione abusiva o la violazione e trascorso inutilmente il termine assegnato agli occupanti per cessare dalla occupazione e per conformarsi alle prescrizioni della concessione, il Sindaco provvederà ad emettere ordinanza di sgombero e di ripristino del suolo occupato a norma di legge e dei regolamenti comunali.

Art. 15 - Imposizioni - cancellazione e rimborsi del canone

1. Il Comune nell'ambito della propria attività istituzionale ed in aggiunta al canone di concessione stabilita è tenuto ad applicare tutte le imposte e tasse. ed i tributi comunali vigenti in base alle tariffe e con le modalità dettate dalle singole normative locali e statali.

2. Soggetti passivi sono sia i titolari delle concessioni, sia i responsabili delle occupazioni di fatto ancorchè abusive.

3. La denuncia di modifica o cessazione dell'occupazione, da inoltrare ai competenti uffici comunali abilitati ai sensi del precedente articolo 4, potrà essere effettuata sia dal concessionario che dal responsabile di fatto dell'occupazione.

4. La cessazione dell'occupazione non dà diritto ad alcun rimborso dei canoni versati in anticipo.

Art. 16 - Occupazioni ed esecuzioni di lavori

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

2. Oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato deve:

- a. non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
- b. evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
- c. evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e in caso di assoluta necessità. provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
- d. collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.

Art. - 17 - Manutenzione delle opere

1. La concessione di spazi ed aree comunali comporta altresì, per il concessionario, la loro continua ed adeguata manutenzione e l'obbligo della loro restituzione nel termine fissato, nelle stesse condizioni in cui si trovavano al momento della concessione, nonché il risarcimento di eventuali danni arrecati.

2. La manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione, è sempre e comunque a carico del concessionario.

3. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dare corso ai lavori, deve essere autorizzato dal Comune

Sezione II: Alcuni tipi di occupazione

Art. 18 - Posteggi nei mercati e posteggi giornalieri

1. Le assegnazioni dei posteggi giornalieri in aree destinate al commercio in forma ambulante sono effettuate dall'U.O. Commercio ai sensi del precedente articolo 4.
2. I titolari dei posteggi per l'esercizio del commercio ambulante devono lasciare libero lo spazio occupato entro un'ora dal termine previsto per la cessazione del commercio avendo cura di raccogliere i rifiuti prodotti.
3. E' vietato ai titolari di detti posteggi alterare in alcun modo il suolo occupato, piantando pali o simili, smuovere comunque l'acciottolato, il terreno o la pavimentazione, eccetto che non vi sia speciale autorizzazione del Comune. nel quale caso sussiste sempre l'obbligo da parte del concessionario di rimettere il suolo in perfetto pristino stato.

Art. 19 - Occupazioni con tende, insegne, impianti pubblicitari, vetrine, mostre, ecc.

Le occupazioni con tende, insegne, impianti pubblicitari, vetrine, mostre, ecc., per collocazione. forma dimensioni, sporgenza, ecc., sono sottoposte all'osservanza delle disposizioni del vigente regolamento edilizio comunale, nonché del regolamento per la disciplina della pubblicità.

2. La competenza all'istruttoria ed al rilascio delle autorizzazioni previa acquisizione del parere previsto dalla normativa edilizia ed urbanistica, è del Settore Assetto e Gestione del Territorio che provvede ai sensi del precedente articolo 4.

Art. 20 -Passi Carrabili

1. Ai fini del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono considerati passi carrabili le aree di rispetto antistanti le proprietà private per gli accessi pedonali o carrabili. Il canone è corrisposto dai proprietari su richiesta e previo rilascio di apposito cartello segnaletico al fine di vietare la sosta antistante gli accessi medesimi, per tali fattispecie la superficie occupata è determinata dalla larghezza dell'accesso per la profondità convenzionale di un metro.
2. All'istruttoria delle domande ed al rilascio delle autorizzazioni provvede, ai sensi del precedente art. 4, la Polizia Municipale che provvederà anche alla riscossione del relativo canone per il l'anno di concessione.
3. La Polizia Municipale invierà al Servizio Tributi copia della autorizzazione riguardante la concessione dei passi carrabili per la riscossione per gli anni successivi al primo.

Art. 21 - Distributori di carburante

L'esame e l'istruttoria delle domande per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti nel territorio comunale ai fini del rilascio con delibera della Giunta Comunale della relativa concessione sono di competenza dell'U.O. Commercio. Ove sia prevista l'occupazione di suolo pubblico sia con impianti che con accessi è obbligatorio il preventivo parere del Settore Assetto e Gestione del Territorio, nonché della Polizia Municipale.

Art. 22 - Occupazione di sottosuolo e soprassuolo

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni legislative vigenti, dalle norme e prescrizioni contenute nel regolamento edilizio.

Le occupazioni soprassuolo effettuate con cavi elettrici ad alta tensione ed impianti di ripetizione di telefonia mobile sono soggette anche al canone per le occupazioni effettuate con le emissioni elettromagnetiche sul territorio comunale. A tal fine sono calcolate forfettariamente mt. 500 di rispetto per ogni metro lineare di occupazione con cavi elettrici (per complessivi mq. 500) e mq. 500 di rispetto per ogni impianto di ripetizione di telefonia mobile anche se i cavi od i ripetitori sono fisicamente collocati su aree private.

Art. 23 - occupazioni per lavori edili, installazioni, ingombri o depositi

1. Senza preventiva autorizzazione o concessione del Comune è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri anche temporanei, sulle strade, piazze e simili e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di viabilità. Competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione è la Polizia Municipale, che provvede nel rispetto del precedente art. 4. Per le occupazioni del centro storico necessiterà il preventivo parere del Settore - Assetto e Gestione del Territorio.
2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali ovvero apre cantieri sulle aree pubbliche deve rispettare le norme relative ai comportamenti ed alle modalità stabilite dal vigente codice stradale e dal regolamento di esecuzione dello stesso.
3. Le occupazioni anche temporanee di suolo con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, cantieri, impalcature di vario genere e simili per effettuare lavori edili, installazioni, ingombri o depositi vari, sottostanno alle norme delle leggi urbanistiche e della circolazione stradale, del Regolamento edilizio.
4. Le occupazioni per l'esecuzione dei lavori, opere o impianti che comportino la manomissione delle aree occupate o da cui possono derivare danni alle proprietà comunali o a terzi, comportano sempre l'obbligo del perfetto ripristino delle opere medesime a carico dell'occupante o del rimborso al Comune delle spese sostenute in caso d'esecuzione d'ufficio.
5. Sugli steccati, impalcature, bilance, ponteggi e simili per qualsiasi scopo costruiti, il Comune, direttamente o tramite il proprio concessionario, ha diritto di effettuare le affissioni e la pubblicità nel modo che riterrà più opportuno senza che possano essere pretese, nei suoi confronti, indennità o compensi di sorta

Art. 24 - Occupazioni ad opera di suonatori, funamboli e simili

1. I suonatori, cantanti, saltimbanchi, funamboli declamatori e simili possono esercitare il loro mestiere in luogo pubblico senza l'apposito permesso dell'Autorità comunale e salvo il disposto delle norme di pubblica sicurezza.
2. In nessun caso è loro permesso di occupare in modo permanente i marciapiedi e i portici o di collocarsi in modo da impedire anche soltanto per il raduno delle persone ferme al loro richiamo, la libera circolazione.

Sezione III: Canone per l'occupazione spazi ed aree pubbliche

Art. 25 - Applicazione del canone

1. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è applicato dal Comune di Cecina in base alle norme stabilite dal presente Regolamento.
2. L'applicazione del canone nel caso d'occupazioni abusive, perché non autorizzate ovvero realizzate in difformità delle prescrizioni dell'atto di concessione o autorizzazione, non sana le irregolarità delle occupazioni medesime.

3. Ai fini dell'applicazione del canone d'occupazione esclusivamente nell'ambito del presente Regolamento si definisce come "concessione" l'occupazione di tipo permanente e "autorizzazione" l'occupazione di tipo temporaneo così come definita dall'art. 2 punto 3.

Art. 26 - Soggetto attivo

1. Per le occupazioni effettuate nell'ambito del territorio del Comune di Cecina, il canone è dovuto al Comune medesimo. Il servizio d'accertamento e riscossione del canone può essere affidato in concessione ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale secondo le modalità e con i limiti previsti dalle leggi vigenti.

Art. 27 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o d'autorizzazione o in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

Art. 28 - Graduazione del canone e classificazione del territorio comunale

1. Il canone è graduato secondo l'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale scopo il territorio Comunale è classificato in 2 categorie come contraddistinto negli allegati n. 1 e n. 2 del presente Regolamento.

Art. 29 - Commisurazione e determinazione del canone.

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata. Ai fini della commisurazione del canone si considerano come occupati quegli spazi all'interno di più oggetti o strumenti di delimitazione o arredo urbano (es.: fioriere, piantoni ecc.) che non possono più essere utilizzati da altri per effetto dell'occupazione.

2. Il canone è determinato in base alle misure tariffarie, così come stabilite nell'allegato n. 3 al presente regolamento e con riferimento alle categorie di cui al precedente articolo.

Art. 30 - Denuncia

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee così come definite al precedente art. 2 punto 3. I provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente e le relative domande saranno presentate agli uffici competenti ai sensi dell'art. 4.

2. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, il soggetto concessionario è tenuto a presentare apposita denuncia nel rispetto dei tempi e dei modi stabiliti dalla legge e dal presente regolamento. Per le occupazioni di carattere permanente effettuate per servizi di pubblica utilità con cavi, condutture ed impianti la denuncia di variazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. L'obbligo della denuncia suddetta non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si siano verificate variazioni nell'occupazione.

4. Per le occupazioni temporanee precedentemente autorizzate l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento del canone da effettuarsi immediatamente prima delle occupazioni medesime.

Art. 31 - Versamento del canone

1. Il versamento del canone è definito mediante apposito bollettino di c.c.p. intestato al Comune di Cecina o all'eventuale concessionario del servizio d'accertamento e riscossione del canone. Il pagamento deve essere effettuato entro il 31 marzo d'ogni anno fatte salve le obbligazioni superiori a Lit. 500.000 per le quali è possibile assolvere l'onere in due rate di pari importo entro i termini del 31 marzo ed il 30 settembre del medesimo anno. Gli importi
2. Qualora l'inizio dell'occupazione sia successivo al 1° marzo, il versamento del canone per occupazioni permanenti è effettuato per l'intero anno di rilascio della concessione entro 30 giorni dal rilascio medesimo e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno stesso. Gli stessi termini si applicano anche in caso di variazione nell'occupazione che determinano un diverso ammontare del canone.
3. Per le occupazioni temporanee di cui al comma 4 del precedente articolo, il canone può essere versato direttamente nelle mani di un incaricato del Comune, mediante bollette da staccarsi da appositi bollettari oppure tramite versamento diretto in appositi strumenti meccanizzati idonei al rilascio di regolare ricevuta.
4. Nel caso di passaggi di proprietà o gestione d'attività economiche, per le quali siano state richieste ed assegnate aree in modo permanente o temporaneamente in abbonamento, l'obbligazione per l'anno della novazione del soggetto può essere assolta dal primo titolare concessionario. Resta comunque fermo l'obbligo del subentrante di formalizzare entro e non oltre il 31 dicembre una nuova richiesta o denuncia d'occupazione così come previsto dal presente Regolamento.

Art. 32-Esenzioni

Sono esenti le seguenti occupazioni:

- le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche d'assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune;
- le occupazioni con impianti pubblicitari per le quali viene assolta l'imposta di pubblicità;
- gli accessi carrabili destinati a soggetti, portatori di handicap;
- le occupazioni effettuate con fioriere nel rispetto del vigente regolamento urbanistico;
- occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, sportive di pubblico interesse;
- commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- le occupazioni di: pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 6 ore;
- le occupazioni effettuate con balconi, verande, tende e simili;
- le occupazioni effettuate dal medesimo soggetto per una superficie complessiva non superiore a mezzo metro quadrato.

Art. 33 - Sanzioni

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione del canone si applicano le seguenti sanzioni:
- sanzione del 30% per ritardato pagamento con riduzione ad 1/8 se il ritardo non supera 30 giorni;

- sanzione del 100% per violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, occupazione in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle descrizioni imposte nell'atto di rilascio o d'altri obblighi imposti dal concessionario);
- interessi ritardato pagamento: 2,5% per ogni semestre compiuto.

2. Il Comune si riserva comunque di agire in sede civile e penale per eventuali danni ai beni patrimoniali del Comune o d'uso pubblico.

Art. 34 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.1999 ad eccezione della tariffa per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende d'erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio d'attività strumentali ai servizi medesimi per la qual è prevista la prima applicazione a decorrere dal 01.01.2000

Art. 35 – Classificazione delle aree pubbliche

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.63 comma 2 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 si procede alla classificazione delle aree pubbliche così come determinato dagli allegati 1 e 2 del presente Regolamento.

